

Risposta n. 190/2026

OGGETTO: Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Estensione del periodo agevolabile in caso di immobile ricevuto in donazione – Non applicabilità dell'articolo 44, comma 3-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, che in passato è stato residente all'estero ove ha svolto documentata attività di ricerca, rappresenta di aver nuovamente trasferito la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal mese di dicembre 2020 e di aver fruito, dal periodo d'imposta 2021, degli *incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero* di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Avendo ricevuto in donazione un immobile allo stato "*grezzo*" sul quale ha eseguito degli interventi "*di finitura*" per renderlo abitabile e in cui ha stabilito, nel mese di giugno 2022, la propria dimora abituale, chiede se tale circostanza integri il

presupposto per fruire dell'estensione del periodo agevolabile previsto dal comma 3-ter del citato articolo 44.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* rappresenta che il citato comma 3-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede, a determinate condizioni, un periodo più lungo di applicazione degli incentivi. In particolare, ciò è possibile a condizione che il docente o il ricercatore diventi «*proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza*» senza, tuttavia, specificare il titolo d'acquisto.

Ciò posto, l'*Istante* ritiene che, in assenza di un esplicito richiamo ai soli atti di acquisto a titolo oneroso, non vi sarebbero ragioni ostative a ricomprendere nell'ambito applicativo della norma anche gli atti a titolo gratuito (come, nel caso di specie, la donazione).

Tale interpretazione estensiva sarebbe, peraltro, coerente, a parere dell'*Istante*, con la *ratio* della norma, volta a "*favorire il radicamento del lavoratore rientrato nel territorio dello Stato*" e ad agevolare, di conseguenza, una più ampia platea di contribuenti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il parere reso concerne esclusivamente la possibilità per l'*Istante* di beneficiare dell'estensione del periodo agevolabile prevista dal comma 3-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'ipotesi in cui sia divenuto proprietario di un'unità immobiliare acquisita per donazione, e prescinde da ogni valutazione in merito alla spettanza degli *"incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero"* (non oggetto della presente istanza di interpello), di cui l'Istante fruisce dal periodo d'imposta 2021.

Il citato articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010 disciplina gli *"incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero"* applicabili a docenti e ricercatori, residenti all'estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia al fine di svolgere un'attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 44 prevede che *«Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato»*.

Ai sensi del comma 3, l'agevolazione si applica *«nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia»*.

Il successivo comma 3-ter - introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto *Crescita*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - prevede un periodo più lungo di applicazione degli incentivi, al ricorrere

di determinate condizioni previste dalla norma, per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d'imposta 2020.

Chiarimenti in ordine all'applicazione degli *"incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero"* di cui all'articolo 44 del citato d.l. n. 78 del 2010 sono stati forniti, tra l'altro, con le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017, n. 17/E del 25 maggio 2022, e con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, nonché con numerose risposte a istanze di interpello pubblicate, consultabili nell'apposita sezione presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, l'agevolazione spetta nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, *«nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, che può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà»*.

Analoga previsione è stata introdotta dal medesimo articolo 5 del decreto *Crescita* nel comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. *"regime speciale dei lavoratori impatriati"*, successivamente abrogato dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che disciplina il *"nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati"*).

In particolare, ai sensi del citato comma 3-*bis* dell'articolo 16 del d.lgs. n.147 del 2015, al termine dei primi cinque periodi di imposta, i lavoratori possono fruire del *"regime speciale dei lavoratori impatriati"* per un ulteriore quinquennio al verificarsi di determinate condizioni, tra cui l'essere diventati *«proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà»*.

Attesa la sovrapponibilità delle disposizioni citate, che prevedono un allungamento dei tempi di fruizione dei benefici fiscali sopra richiamati, si ritiene possibile fare riferimento all'interpretazione fornita, sul punto, dalla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 con riguardo al *"regime speciale dei lavoratori impatriati"*.

In particolare, ai fini dell'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, con la citata circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito (cfr. paragrafo 3.2) che il requisito relativo alla proprietà dell'unità immobiliare *"non è integrato se l'acquisto riguarda la sola nuda proprietà o il solo diritto di usufrutto. Inoltre, stante la natura della disciplina in esame diretta ad agevolare i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, si ritiene che l'ulteriore quinquennio agevolabile può essere riconosciuto a condizione che l'intera proprietà, da intendersi come nuovo immobile acquistato nella misura del 100 per cento sin dalla stipula dell'atto, sia acquisita direttamente dal lavoratore a titolo oneroso, richiedendo la ratio dell'agevolazione un comportamento attivo da parte del contribuente intenzionato a radicare la propria residenza nel territorio dello Stato"* (sottolineatura aggiunta).

Ciò posto, considerata l'identità di *ratio* del "*regime speciale per lavoratori impatriati*" e degli "*incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero*" nonché, come già evidenziato, la sostanziale sovrapponibilità delle relative disposizioni, si ritiene che, anche ai fini dell'allungamento del periodo di applicazione degli incentivi in questione, l'acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia debba essere effettuata dal docente o dal ricercatore a titolo oneroso.

Tanto premesso, nel caso in esame, l'*Istante*, che successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ha ricevuto in donazione un'unità immobiliare, non potrà fruire, ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, degli "*incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero*" per il più ampio termine *ivi* previsto.

Per ragioni di completezza, si fa presente che è preclusa la possibilità di presentare istanza di interpello laddove le questioni poste non implicino la soluzione di aspetti di natura interpretativa ma solo la conferma della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari ai fini dell'accesso al regime in esame (compresa la relativa documentazione probatoria), nonché la ricorrenza dei presupposti per stabilire la residenza fiscale di un soggetto, atteso che tali verifiche implicano valutazioni di ordine fattuale non esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Infatti, come precisato nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (e ribadito, in seguito, in vari documenti di prassi), il legislatore ha inteso escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza

dei profili fattuali riscontrabili dall'Amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento. Trattasi, in altri termini, di tutte quelle fattispecie in cui rileva esclusivamente il mero appuramento del fatto (c.d. "*accertamenti di fatto*").

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**